



SENT. N. 271/25

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Marco PIERONI

Presidente relatore

Giuseppe Maria MEZZAPESA

Consigliere

Alessandra OLESSINA

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al **n. 24354** del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

R.S., nata ad *omissis*, il 24 maggio 1969, codice fiscale

omissis, e residente in *omissis*, via *omissis*, in proprio

e nella sua qualità di titolare della ditta individuale R.S. DI R.S.

(ora cessata e cancellata dal Registro delle imprese), codice fiscale e partita

I.V.A. *omissis*, già con sede legale in *omissis* frazione *omissis*

n. 3.

Uditi, nella pubblica udienza del 15 ottobre 2025, con l'assistenza del Segretario Signor Renzo Piasco, il Magistrato relatore, Presidente di Sezione Marco Pieroni, il rappresentante del Pubblico ministero (PM), nella persona del Sostituto Procuratore generale Marco Mormando; non costituita la convenuta,

come da verbale.

Ritenuto in fatto

1. La Procura regionale, con atto di citazione del 22 aprile 2025, agisce nei confronti della convenuta Signora S.R. per sentirla condannare al pagamento o, in favore della società *in house* regionale Finpiemonte S.p.A. e, per essa, della Regione Piemonte, dell'importo complessivo di euro 29.642,21, o della diversa somma ritenuta di giustizia all'esito del giudizio, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria (secondo gli indici ISTAT al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) dalla data dell'evento lesivo al saldo effettivo ed alle spese di giudizio.

2. Risulta dagli atti che Finpiemonte ha trasmesso alla Procura contabile presso questa Sezione giurisdizionale documentazione relativa al finanziamento fruito dall'impresa individuale R.S. di R.S. (di seguito anche R.S. R.).

Al contempo, il Tribunale di Asti, con *email* dell'11 novembre 2024, inviata in riscontro di specifico atto istruttorio della medesima Procura, ha trasmesso la prima relazione redatta dalla Curatrice fallimentare ai sensi dell'art. 33 dell'allora vigente r.d. n. 267 del 1942 (c.d. legge fallimentare) unitamente alla sentenza n. 24 del 2018 di dichiarazione di fallimento dell'impresa individuale e il decreto del 24 marzo 2022 di chiusura della procedura concorsuale.

3. Nel complesso, dalla richiamata documentazione e dalla visura storica dell'impresa emerge che, con nota del 12 settembre 2011, Finpiemonte comunicava alla R.S. R. la concessione di un finanziamento complessivo di euro 60.200,00 nell'ambito del programma degli interventi previsto dalla l.r. 14 gennaio 2009, n. 1, di cui euro 30.100,00 a carico di fondi

regionali da erogare con tasso di interesse nullo (codice domanda 146-460).

Per la restituzione di tale finanziamento era previsto un piano di ammortamento di 60 (sessanta) mesi con rate trimestrali.

Nel dettaglio, in data 16 giugno 2011, la R.S. R., aderendo ad apposito bando, presentava domanda di finanziamento a valere sulla citata l.r. n. 1 del 2009 in materia di sviluppo e qualificazione delle piccole imprese artigiane, per un importo di euro 60.200,00 per la realizzazione di un programma i cui costi venivano quantificati nel medesimo importo richiesto, necessario per l'acquisto di autoveicoli nuovi specifici per l'attività aziendale (per euro 52.600,00), nonché per servizi reali (per euro 7.600,00).

Più nel dettaglio, l'imprenditrice indicava l'intenzione di acquistare due furgoni e di sostenere costi per ottenere la certificazione ISO 9001:2008.

Il finanziamento, supportato da una garanzia rilasciata da un confidi, veniva richiesto per conseguire un obiettivo di miglioramento della compatibilità ambientale dell'impresa già esistente ed esercente l'attività di intonacatura.

La sede interessata all'investimento veniva indicata nella medesima sede legale dell'impresa, ubicata in *omissis*, Strada *omissis* n. 9.

Recepiti il parere favorevole del Gruppo tecnico di valutazione e la delibera positiva della banca cofinanziatrice, Finpiemonte, per la realizzazione di tale progetto imprenditoriale, in data 12 settembre 2011, concedeva all'impresa individuale un finanziamento pari complessivamente ad euro 60.200,00, di cui euro 30.100,00 a carico di fondi regionali, per la realizzazione del progetto indicato nella menzionata domanda, da ultimare entro dodici mesi dall'erogazione del prestito che avveniva in data 28 settembre 2011 in concorso con la banca cofinanziatrice.

In data 28 ottobre 2012 scadeva il termine per la presentazione del rendiconto finale delle spese sostenute, da produrre al Gruppo tecnico di valutazione nei trenta giorni successivi alla data di conclusione del progetto oggetto di finanziamento pubblico.

Il 14 marzo 2013, inoltre, l'impresa variava la sede oggetto dell'investimento, senza dare comunicazione a Finpiemonte S.p.A. della destinazione degli investimenti realizzati.

Considerate tali circostanze ed il perdurare della mancata rendicontazione in ordine all'impiego del finanziamento erogato, con lettera del 23 maggio 2017, Finpiemonte comunicava all'impresa l'avvio del procedimento di revoca totale del finanziamento per la parte ancora non restituita per un importo di euro 27.090,00 integrandosi le seguenti ipotesi che ai sensi del punto 10 del programma prevedevano la revoca totale del finanziamento.

Nello specifico, il procedimento di revoca totale dell'agevolazione era stato avviato da Finpiemonte a carico dell'impresa per *“la mancata presentazione della rendicontazione finale”* e per il *“mancato mantenimento dei beni oggetto dell'investimento”*.

Tale comunicazione di avvio del procedimento veniva inviata all'impresa con posta raccomandata per cui si formava la compiuta giacenza.

3.1. Con nota del 22 dicembre 2017, recapitata con posta raccomandata per cui si formava la compiuta giacenza, nel prendere atto che l'impresa non aveva presentato alcuna controdeduzione entro i termini dati con la comunicazione di avvio del procedimento, Finpiemonte adottava il provvedimento di revoca del finanziamento intimando la restituzione dell'agevolazione indebitamente fruita, maggiorata secondo quanto previsto dal punto 10 del bando, per un

importo complessivo di euro 29.642,21, di cui euro 27.090,00 quale quota del debito residuo del finanziamento erogato con fondi regionali ed euro 2.552,21 quale agevolazione calcolata utilizzando il tasso di interesse legale vigente alla data dell'erogazione (28 settembre 2011), per il periodo compreso dalla data di erogazione sino alla data di adozione del provvedimento di revoca (22 dicembre 2017).

3.2. Non risulta che il provvedimento finale di revoca sia stato gravato in sede giurisdizionale.

3.3. In data 13 giugno 2018, con sentenza n. 24, il Tribunale di Asti dichiarava il fallimento dell'impresa; tale procedura concorsuale si chiudeva con decreto del 24 marzo 2022 con ripartizione finale dell'attivo senza alcuna soddisfazione per il credito di Finpiemonte per il quale la banca cofinanziatrice aveva presentato richiesta di ammissione al passivo fallimentare con riconoscimento del privilegio ai sensi del d.lgs. n. 123 del 1998.

Il 4 giugno 2024 l'impresa veniva cancellata dal Registro delle imprese come risulta dalla visura storica estratta dal sistema Telemaco.

In ordine alle sorti del menzionato credito, con relazione allegata alla nota pervenuta il 9 gennaio 2025, dalla documentazione versata in atti da Finpiemonte, risulta che l'impresa, inizialmente, aveva versato solo due rate per un importo complessivo di euro 3.010,00, con ultimo pagamento registrato il 6 maggio 2012, tant'è che la banca cofinanziatrice, in data 7 febbraio 2013, revocava gli affidamenti bancari per morosità nei pagamenti del finanziamento concesso.

Al contempo, la medesima banca, in data 3 luglio 2013, richiedeva a EUROFIDI il pagamento della somma garantita (senza la presenza di una

	controgaranzia) per la quale, tuttavia, il confidi non onorava la propria	
	obbligazione in quanto posto in liquidazione volontaria a seguito di	
	dichiarazione dello stato di insolvenza.	
	Inoltre, in sede fallimentare il menzionato credito, sebbene assistito da un	
	privilegio <i>ex lege</i> , non trovava copertura nell'attivo fallimentare che ha	
	consentito la soddisfazione dei soli crediti dei lavoratori subordinati (art. 2751-	
	<i>bis</i> , n. 1 cod. civ.) per il 15,93%.	
	Infine, in data 10 dicembre 2024, la banca cofinanziatrice comunicava a	
	Finpiemonte l'impossibilità di intraprendere ulteriori azioni di recupero del	
	credito.	
	4. Alla luce di quanto risulta in narrativa, la Procura regionale ritiene sussistente	
	un danno erariale, allo stato pari complessivamente ad euro 29.642,21,	
	derivante dalla condotta di R.S., titolare dell'impresa individuale	
	R.S. di R.S. per avere, in primo luogo, del tutto omesso di	
	rendicontare a Finpiemonte le modalità di impiego del finanziamento di euro	
	60.200,00 (di cui euro 30.100,00 a carico di fondi regionali) richiesto per il	
	miglioramento della compatibilità ambientale dell'impresa svolta presso la	
	sede ubicata in <i>omissis</i> , <i>omissis</i> n. 9.	
	A tale condotta si è poi aggiunta la variazione della sede oggetto di	
	investimento senza che ne fosse stata data alcuna comunicazione a	
	Finpiemonte, nonché l'omessa restituzione del finanziamento (per la parte	
	ancora dovuta) e dei relativi oneri a seguito del provvedimento di revoca	
	adottato da Finpiemonte il 22 dicembre 2017.	
	5. Per i delineati profili di responsabilità, la Procura regionale ha notificato a	
	R.S., in proprio e nella sua qualità di titolare dell'impresa	
	- pag. 6 di 13 -	

	individuale R.S. DI R.S. (ora cessata e cancellata dal Registro	
	delle imprese), un invito a fornire deduzioni, in seguito al quale l'invitata non	
	ha, però, presentato deduzioni né ha formulato richiesta di audizione personale	
	ai sensi dell'art. 67, comma 2, del c.g.c.	
	Pertanto, per le ragioni in fatto e in diritto sopra rappresentate, sussistono	
	secondo la Procura contabile i presupposti dell'azione risarcitoria per danno	
	erariale contestata alla convenuta attraverso l'esercizio dell'azione pubblica di	
	responsabilità amministrativa a titolo di dolo o, in subordine, di colpa	
	gravissima.	
	6. Tutto ciò premesso, la causa, in data odierna, è stata trattenuta in decisione.	
	<i>Considerato in diritto</i>	
	1. Preliminarmente, stante la ritualità della notifica ex art. 143 c.p.c., va	
	dichiarata la contumacia della convenuta Signora R.S.	
	2. Nel merito, la domanda attrice merita accoglimento.	
	2.1. In primo luogo, è pacifico il rapporto di servizio che unisce la convenuta,	
	in proprio e quale titolare dell'impresa individuale R.S. di R.S.	
	(ora cessata e cancellata dal Registro delle imprese), che ha richiesto ed	
	ottenuto il finanziamento pubblico - nella specie, volto al perseguimento di	
	obiettivi specifici indicati nel programma degli interventi approvato con D.G.R.	
	n. 63-13339 del 15 febbraio 2010 - all'ente concedente Finpiemonte in termini	
	di effettiva relazione funzionale.	
	Posto, infatti, che il dato fondante della responsabilità è la	
	distrazione/sviamento dei fondi pubblici, è consequenziale che ne rispondano	
	sia il soggetto cui il finanziamento sia stato erogato, sia i soggetti che li abbiano	
	distratti/sviati per averne avuto la disponibilità (Cass. n. 5019/2010).	
	- pag. 7 di 13 -	

Sul punto, anche la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, a proposito dei fondi comunitari ma stabilendo un principio generale operante in materia di concessione di provvidenze pubbliche, ha ricordato che *“il sistema di sovvenzioni messo a punto dalla normativa comunitaria si basa in particolare sull’adempimento da parte del beneficiario di una serie di obblighi che gli danno diritto a ricevere il contributo finanziario previsto. Se il beneficiario non adempie tutti i suoi obblighi, ... risulta che la Commissione può riconsiderare la portata dei suoi obblighi”* e che *“il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato da un beneficiario che abbia commesso una violazione manifesta della normativa vigente”* (cfr. Corte di giustizia CE - Terza Sezione, 13 marzo 2008, causa Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening - C-383/06).

2.2. Tanto premesso, sussiste nella specie, il danno erariale ascrivito alla Signora R., consistente nello sviamento di risorse pubbliche ottenute quale finanziamento regionale da Finpiemonte.

Detto sviamento risulta comprovato: a) dall’omessa rendicontazione del relativo impiego, dal che discende la conseguente impossibilità di controllo circa l’effettivo utilizzo del finanziamento predetto per il conseguimento della finalità pubblica assentita; b) dal trasferimento dell’impresa in altra sede senza comunicazione a Finpiemonte, così precludendo, un possibile, eventuale alternativo riscontro con verifica *sur place* circa l’impiego delle risorse concesse; c) dall’omessa restituzione del medesimo finanziamento e dei relativi oneri di agevolazione a fronte del provvedimento di revoca adottato da Finpiemonte il 22 dicembre 2017.

Circostanze che hanno indotto Finpiemonte alla revoca totale del

finanziamento.

2.3. Evidente è anche la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta antigiusuridica della convenuta che, una volta ottenuto il finanziamento pubblico, ha omesso di rendicontarne l'utilizzo in palese contrasto con le disposizioni che regolavano le modalità di impiego delle risorse finanziarie ricevute per la realizzazione del progetto imprenditoriale indicato nella medesima domanda. Come si è visto a tale condotta omissiva si è aggiunta l'omessa comunicazione del trasferimento della sede aziendale.

2.4. In considerazione dell'evidente violazione del punto 10 del bando per mancata rendicontazione, sussiste altresì l'elemento soggettivo del dolo.

In argomento, la Sezione giurisdizionale per il Piemonte, con la sentenza n. 48 del 2024, ha ribadito come sia *“principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la mancata rendicontazione della spesa, effettuata con provviste pubbliche, rende manifesta l'antigiuridicità oggettiva della condotta omissiva contestata, in virtù del principio contabile generale di necessaria documentazione della spesa di risorse finanziarie per finalità pubbliche (cfr., Corte dei conti, Sez. III app., sent. n. 152/2020)”*.

Le descritte condotte evidenziano un'intenzionale violazione degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa regionale regolanti l'erogazione del finanziamento.

In argomento si richiama l'orientamento di questa Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte secondo cui *“la richiesta di un finanziamento a valere su risorse della fiscalità generale impone ai richiedenti non soltanto una condotta connotata da prudenza e corretta valutazione nella fase di richiesta del contributo/finanziamento, trattandosi di risorse pubbliche a finalità*

predeterminate e vincolate, ma anche un comportamento coerente e rigoroso rispetto delle modalità di fruizione e di rendicontazione. Tanto, anche in relazione alla stretta connessione tra il ruolo di amministratore ed il beneficio rappresentato dal finanziamento, rispetto al quale il medesimo è implicitamente garante del buon fine del programma di matrice pubblicistica ad esso sotteso (cfr. questa Sezione, n.227/2022 e n.56/2023)” (sentenza n. 61 del 2023).

Sicché, la descritta condotta configura “un inadempimento volontario ovvero cosciente dell’obbligazione contrattuale, segnatamente di quella di rendicontazione, non soltanto sotto il profilo meramente formale, ma in quanto presupposto indispensabile - secondo i principi generali contabili di trasparenza e verificabilità dettati dalla l. n.196/2009 (Allegato 1 “Principi contabili generali”) in materia di finanza pubblica – per consentire il controllo dell’effettivo impiego delle risorse assegnate per il conseguimento della pubblica finalità (cfr., ex multis, Corte dei conti, Sez. I, n.143/2007 e n.358/2007). Tanto, peraltro, senza che sia necessario accertare, in capo ai responsabili, il requisito della piena consapevolezza del danno e delle conseguenze pregiudizievoli per l’Erario (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Sardegna, 29/5/2015 n.128)”.

Va peraltro segnalata la circostanza che, già a partire dall’anno 2011, ovvero l’anno di presentazione del richiesta di finanziamento, l’impresa versava in difficoltà finanziarie come attestato dalla curatrice fallimentare che, con la prima relazione resa ai sensi dell’art. 33 dell’allora vigente legge fallimentare, evidenziava, tra l’altro che “l’insolvenza della ditta individuale R.S. R. S. [ha] avuto inizio presumibilmente a decorrere tra l’esercizio 2012 e

l'esercizio 2013 anche se, già a partire dall'esercizio 2011 la R.S.

iniziava ad omettere il pagamento di IVA, imposte dirette, contributi e multe, così come si evince dalle cartelle notificate da Equitalia (ora Agenzia delle Entrate e Riscossione) insinuate al passivo del fallimento per complessivi euro 461.138,84”.

2.5. In ordine alla quantificazione del danno, tenuto conto della quantificazione operata da Finpiemonte con la relazione inviata alla Procura in data 9 gennaio 2025, lo stesso è pari all'importo complessivo di euro 29.642,21, di cui euro 27.090,00 quale quota del debito residuo del finanziamento erogato con fondi regionali e non ancora restituito, ed euro 2.552,21 quale agevolazione calcolata utilizzando il tasso di interesse legale vigente alla data dell'erogazione (28 settembre 2011), per il periodo compreso dalla data di erogazione sino alla data di adozione del provvedimento di revoca (22 dicembre 2017).

3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell'Erario.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

a) Dichiara la contumacia della Signora R.S.;

b) Condanna la Signora R.S. a al pagamento, in favore di

Finpiemonte S.p.A., della complessiva somma di euro 29.642,21 (ventinovemilaseicentoquarantadue/21), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dall'erogazione del contributo al saldo;

c) Condanna Signora R.S. al pagamento delle spese di giudizio in

favore dell'Erario, spese liquidate in euro 529,92 (cinquecentoventinove/92).

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025 con
l'intervento dei magistrati:

Marco Pieroni Presidente redattore

Giuseppe Maria Mezzapesa	Consigliere
--------------------------	-------------

Alessandra Olessina	Consigliere
---------------------	-------------

Il Presidente redattore

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 03/11/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, *data della firma digitale*

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri

dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 03/11/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente